Servizio studi
del Senato

n.b. nota breve

N. 179 - settembre 2017

Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (A.S. 951 e 1082-A)

Introduzione

Il provvedimento disciplina il distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e la relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia. Esso risulta dal testo unificato dei disegni di legge n. 951 e 1082 a firma, rispettivamente, della senatrice Isabella De Monte e della senatrice Raffaella Bellot ed altri.

L'esame in sede referente presso la Commissione affari costituzionali si era concluso in data 2 febbraio 2016.

L'Assemblea ha iniziato l'esame lo scorso 31 maggio con lo svolgimento della relazione e l'avvio della discussione generale.

Normativa di riferimento

L'art. 132, secondo comma, della Costituzione, relativo al distacco di comuni e province da una regione e la loro successiva aggregazione ad un'altra regione, prevede:

- la richiesta degli enti locali interessati, previa approvazione della stessa con ***referendum*** da parte della maggioranza delle popolazioni interessate;
- il **parere dei consigli regionali** coinvolti;
- l'adozione di una **legge** (statale) **ordinaria**.

Le disposizioni costituzionali sono integrate dagli articoli da 41 a 46 della legge sul *referendum* (L.352/1970). In particolare, l'art. 45 dispone che: 1) qualora la proposta sia approvata con *referendum*, il Ministro dell'interno presenti al Parlamento il relativo disegno di legge entro 60 giorni dal *referendum* (art.45, quarto comma). Al riguardo, nella prassi parlamentare è ammessa anche l'iniziativa parlamentare;

2) qualora la proposta non sia approvata, essa non possa essere rinnovata nei successivi cinque anni (art. 45, quinto comma).

Il contenuto del provvedimento

Il testo adottato in sede referente dispone (al **comma 1**) il distacco del comune di Sappada dalla provincia veneta di Belluno e la conseguente aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia nell'ambito della provincia di Udine.

Conseguentemente, dall'entrata in vigore della legge, ogni riferimento alla regione e alla provincia di appartenenza del comune di Sappada presente in disposizioni legislative riguarderà, rispettivamente, il Friuli-Venezia Giulia e Udine (e non più il Veneto e Belluno) (**comma 2**).

L'attuazione della legge è demandata ai regolamenti governativi, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge n.400 del 1988 (**comma 3**).

I disegni di legge da cui è scaturito il testo unificato, oltre ad autorizzare il Governo ad adottare le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione della legge, contemplavano altresì una delega legislativa volta a modificare o integrare le disposizioni legislative vigenti alla luce del processo di distacco e aggregazione.

Gli oneri del provvedimento sono quantificati in 705.000 euro a decorrere dal 2016 e sono posti a carico del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero (**comma 4**).

Al riguardo, occorre aggiornare i riferimenti all'anno di decorrenza degli oneri (2017 e non 2016) e al bilancio triennale (2017-2019 e non 2016-2018) contenuti al comma 4.

Il Ministro dell'economia e delle finanze svolge il monitoraggio degli oneri appena richiamati[1] e provvede nel caso in cui si verifichino (o siano in procinto di verificarsi) scostamenti rispetto alla quantificazione fatta dalla legge (come detto pari a 705.000 euro).

A tal fine il Ministro procede, con proprio decreto, alla riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente, nell'ambito delle spese rimodulabili destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione dello stato di previsione del Ministero dell'economia. È corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, il limite di spesa per missioni internazionali (di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge n.78/2010). La disposizione in commento fa comunque salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *i)* (si tratta di norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa contenute nella legge di stabilità), della citata legge n. 196 del 2009.

Al riguardo, occorre riformulare tale ultimo richiamo al fine di tener conto dell'intervenuta abrogazione dell'art.11 da parte dell'art. 2, comma 1, L. n. 163/2016[2].

Si prevede infine che la legge entri in vigore il giorno seguente rispetto a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (**comma 6**).

Le fasi del procedimento

- Con delibera del Consiglio comunale di Sappada n. 33 del 13 luglio 2007 è stata formulata richiesta di *referendum.*
- Il *referendum* è stato indetto con decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2007. Si è svolto, con esito favorevole[3] alla proposta di distacco e aggregazione, il 9 e 10 marzo 2008 (cfr. GU Serie generale n.74 del 28 marzo 2008).
- I consigli regionali di entrambe le regioni interessate hanno manifestato di propria iniziativa il loro orientamento favorevole:
  - il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato il 23 novembre 2010 un voto alle Camere (cfr. il n.59, rivolto al Senato, XVI legislatura) e al Governo concernente la richiesta al Parlamento di legiferare in merito al distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e

[1] Si tratta di un compito ordinariamente spettante al Ministro dell'economia ai sensi dell'art.17, comma 12, della legge di contabilità (L. n.196/2009), richiamata nel testo del provvedimento in esame.

[2] La legge 163 ha riformato la legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, stabilendo, fra l'altro, che i contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità siano ricompresi nella nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale ed articolata in due sezioni, la prima delle quali svolge essenzialmente le funzioni precedentemente spettanti alla legge di stabilità.

[3] Allo scrutinio referendario hanno partecipato 901 cittadini: 860 (pari ad oltre il 95%) si sono espressi in favore della proposta; 40 contro.

alla sua aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia;

- il Consiglio regionale del Veneto ha approvato il 28 giugno 2012 una mozione con cui è stato conferito mandato al Presidente del Consiglio regionale e alla Giunta di chiedere al Parlamento e al Governo di procedere all'approvazione di una legge per il passaggio del comune dalla provincia di Belluno a quella di Udine.

Il procedimento nelle regioni a statuto ordinario e nelle regioni a statuto speciale

La procedura descritta si applica anche quando, come nel caso in esame, si preveda il distacco di un ente locale da una regione a statuto ordinario (nel caso di specie il Veneto) e l'aggregazione ad una regione a statuto speciale (nel caso di specie il Friuli-Venezia Giulia). La procedura prevista all'**articolo 132, secondo comma, non distingue infatti fra regioni a statuto ordinario e regioni a statuto speciale** (i cui confini sono individuati dagli statuti approvati con legge costituzionale).

La legge sui *referendum* (L. 352/1970), all'art.46, nell'individuare la formula per la promulgazione della legge ai sensi dell'art.132, secondo comma, della Costituzione, specifica peraltro che la stessa ha natura ordinaria.

La questione della fonte normativa con cui disporre il distacco e l'aggregazione è stata oggetto di un lungo dibattito dottrinario ed istituzionale, poi risolto dalla Corte costituzionale in favore della legge ordinaria. Vi era infatti anche chi riteneva necessario, nei casi in cui fosse coinvolta una regione a statuto speciale, l'attivazione del procedimento di revisione degli statuti.

La questione della fonte giuridica è stata risolta dalla **Corte costituzionale** (con la sent. n. 66 del 2007), chiamata a dirimere un conflitto di attribuzione sollevato dalla regione Valle d'Aosta in relazione all'indizione del *referendum* per il distacco del comune di Noasca dalla regione Piemonte e la sua aggregazione alla regione Valle d'Aosta.

La Corte, in quell'occasione, ha stabilito che «l'art.132, primo e secondo comma, si riferisce pacificamente a tutte le regioni» e che pertanto non fosse convincente l'«argomentazione fondamentale della ricorrente a sostegno delle proprie doglianze», consistente nell'affermata inapplicabilità del secondo comma dell'art. 132 Cost. alla regione Valle d'Aosta (e nel fatto che le modificazioni al proprio territorio dovessero essere introdotte solo mediante il procedimento di revisione dello statuto).

a cura di Luigi Fucito

L'ultima nota breve:
La spesa ambientale nell'Ecorendiconto per il 2016 (n. 178 - luglio 2017)

nota breve
sintesi di argomenti di attualità del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina:
http://www.senato.it – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

www.senato.it